



Guida per i detenuti del carcere di Sollicciano

Guida ragionata alle regole penitenziarie
e ai servizi per i detenuti

ITALIANO

Guida per i detenuti del carcere di Sollicciano

**Guida ragionata alle regole penitenziarie
e ai servizi per i detenuti**

ITALIANO
2° edizione novembre 2007

Publicazione promossa dall'Assessorato al Terzo Settore, Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze, in collaborazione con la Direzione del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano.

Testi: Direzione NCP Sollicciano - Ufficio Pedagogico e Direzione Sanitaria, Associazione Altro Diritto e Ufficio Interventi Carcere del Comune di Firenze. Revisione a cura dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze.

Coordinamento: a cura di Marco Verna - Ufficio Interventi Carcere, Via Verdi, 24 - tel. 055.2769785 - mail m.verna@comune.fi.it
www.comune.firenze.it/detenuti

Organizzazione editoriale: Comune Network

Responsabile Comune Network: Maria Siponta De Salvia

Coordinamento editoriale Comune Network: Marta Cavini

Traduzione testi: ATI Cooperativa Sociale Cat Onlus - UCODEP - Onlus

Grafica ed impaginazione: Studio Dueeventi Comunicazione

Stampa: Nuova Grafica Fiorentina

Il testo è disponibile nelle seguenti lingue: Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Rumeno, Spagnolo.

Si ringrazia la redazione di "Ristretti" per aver fornito il testo-base.

>>> **Indice** <<<

> Presentazione dell'Assessore all'Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze	5
> Presentazione del Direttore del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano	6
> 1. Vita dell'Istituto e rapporto con gli operatori	7
1.1 Le prime ore da detenuto	7
1.2 Le norme di comportamento	8
1.3 Il personale dell'Istituto	10
1.4 I colloqui, le telefonate e la posta	12
1.5 La spesa	13
1.6 La domandina	14
1.6.1 Trasferimenti	14
1.7 Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive	15
1.7.1 Commissione Vitto	14
1.7.2 Commissione Detenuti	14
1.8 Il Codice Fiscale	16
1.9 L'Assistenza religiosa	16
1.10 Votazioni politiche e referendum	17
1.11 Il Garante dei diritti dei detenuti	14
1.12 Sezione femminile	17
> 2. Tutela della salute in carcere	18
2.1 Regole generali per una vita in carcere più sana possibile	18
2.2 L'importanza dell'igiene	19
2.3 Le regole per la pulizia	20
2.4 Rapporti con il servizio sanitario	20
> 3. Leggi di maggior interesse penitenziario	22
3.1 Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio)	22
3.2 Motivi per i quali si trova in carcere	23
3.3 Il processo e le varie forme di giudizio:	25
Il giudizio abbreviato	
Il patteggiamento	
Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico	

Il giudizio direttissimo	
Il giudizio immediato	
Il giudizio ordinario	
3.4 I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione:	27
La liberazione anticipata	
I permessi premio	
Il lavoro esterno	
La semilibertà	
L'affidamento in prova ai servizi sociali	
L'affidamento in prova in "casi particolari"	
L'ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria	
La detenzione domiciliare	
3.5 Indulto	36
➤ 4. Gestione dei rapporti giuridici con le istituzioni	37
4.1 Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell'espulsione	37
4.2 Il rinnovo del permesso di soggiorno	38
4.3 Le regole penitenziarie europee	38
4.4 Trasferimento all'estero delle persone condannate	39
Come chiedere il trasferimento	
Cosa succede dopo il trasferimento	
4.5 L'extradizione	40
➤ 5. Gestione dei rapporti economici con le istituzioni	42
5.1 La multa, l'ammenda, la conversione in libertà controllata o in lavoro socialmente utile	42
5.2 Le spese processuali e di mantenimento in carcere	43
5.3 Il risarcimento del danno	44
➤ 6. Sportello documenti e tutele	46
6.1 Benefici a sostegno del reddito e altri documenti	46
6.2 Residenza anagrafica	46
6.3 Documento d'identità personale ed altri certificati anagrafici	47
6.4 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti	47
6.5 Assegni familiari	48
6.6 Iscrizione al collocamento ordinario e per i disabili	50
6.7 Pensioni di anzianità, invalidità e sociale	51

➤ 7. Rete cittadina dei servizi - Area esecuzione penale interna ed esterna al carcere	52
7.1 Uffici Pubblici	58

> Presentazione dell'Assessore all'Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze <

La città di Firenze non vuole dimenticare i cittadini reclusi che vivono sul suo territorio.

Il sistema carcerario italiano necessita di forti innovazioni, comprese le strutture presenti sul territorio di Firenze.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle sue competenze, s'impegna a migliorare la vita dei cittadini reclusi investendo nelle attività trattamentali, nel campo educativo, sportivo, culturale e di formazione professionale e cercando di favorire gli affidamenti esterni.

Questa guida è in linea con tale impostazione: cercare di rendere più semplice possibile la permanenza negli istituti penitenziari. Stante il fatto che se non si sa di avere diritti e non siamo messi nelle condizioni di difenderci è come se i diritti non si avessero, questa guida, senza voler essere eccessivi, può rappresentare uno strumento di giustizia e garanzia. Per questo, quando ci è stata comunicata l'esigenza da parte dei cittadini reclusi di avere un'informazione semplice su quella che è la vita carceraria in tutti i suoi aspetti e sull'ordinamento giudiziario italiano, ci siamo attivati.

L'obiettivo appunto è quello di dotare i cittadini reclusi di uno strumento utile per far loro conoscere i propri diritti e i propri doveri, che indica i comportamenti più opportuni nelle situazioni che si possono verificare dall'ingresso fino alla scarcerazione: dall'entrata, al modo di avvertire familiari e, eventualmente, le autorità consolari, come ottenere un

avvocato, come relazionarsi con il personale penitenziario.

Grande rilievo poi è stato posto riguardo al tema della salute e al sistema giudiziario con particolare attenzione al sistema dei benefici previsti dall'ordinamento giudiziario.

Infine la guida si chiude con l'elenco delle associazioni che si occupano di carcere, un elenco con i riferimenti per poterle contattare e il campo di intervento. Il nostro obiettivo fondamentale è cercare di rendere Sollicciano un carcere di cui non doversi vergognare.

Lucia De Siervo
*Assessore all'Accoglienza e Integrazione
del Comune di Firenze*

➤ **Presentazione del Direttore del** < **Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano**

Saluto con piacere l'uscita in stampa di questa Guida per i Detenuti, tradotta in più lingue, da distribuire alla popolazione ristretta nell'Istituto fiorentino di Sollicciano.

È fortemente sentita dall'Amministrazione Penitenziaria la necessità di migliorare la comprensione delle regole organizzative del carcere, delle figure istituzionali di riferimento, delle regole di base, formali ed informali, che rendono possibile la convivenza in Istituto, di rendere migliore e più funzionale la comprensione reciproca tra detenuti e personale e, in ultima analisi, di rendere possibile l'esercizio dei diritti di cui sono titolari i detenuti.

È nota la presenza, negli Istituti di pena fiorentini ed in quelli di tutta Italia, di detenuti stranieri (circa il 60%) che non parlano e non capiscono bene l'italiano e di detenuti italiani con bassa scolarità e con difficoltà d'integrazione personale e sociali.

Entrambe le categorie hanno notevoli problemi nel comprendere le normative carcerarie, sotto il profilo dei doveri, delle regole, dei limiti della vita carceraria, ma anche dei diritti, quali quello alla salute, al lavoro, ai colloqui, alla possibilità di accedere alle misure alternative, nonché, ed è fondamentale, al diritto stesso a comprendere le norme.

Una delle possibilità per far fronte a questa situazione, utilizzata anche in altre carceri d'Italia, è quella di redigere una guida in più lingue che permetta ai detenuti di migliorare le loro conoscenze delle normative e la loro interazione con il personale del carcere.

La realizzazione di questa Guida è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione dell'Istituto di Sollicciano, in particolare dell'Area Pedagogica, dell'Area Sanitaria e dell'Area Sicurezza - Polizia Penitenziaria, il Comune di Firenze - Ufficio Interventi Carcere, e l'Associazione "Altro Diritto", che ringraziamo.

Il Direttore
Dr. Oreste Cacurri

1. Vita dell'Istituto e rapporto con gli operatori

> 1.1 Le prime ore da detenuto

Questa guida le è stata consegnata assieme alla fornitura (lenzuola, piatti, etc.) e le serve per capire cosa le sta succedendo, come esercitare i diritti che le sono riconosciuti e conoscere le regole che è tenuto a rispettare. Lei passa innanzitutto dall'Ufficio Matricola, (l'ufficio che conserva il fascicolo con i dati personali) dove la perquisiscono, le prendono le impronte, le foto e i dati anagrafici.

Le chiedono inoltre se ha problemi di convivenza con gli altri detenuti. Se ne ha, le viene chiesto di sottoscrivere una dichiarazione motivata e, per la sua sicurezza, verrà accompagnato nella sezione "protetti". Le vengono tolti i soldi, **tutti** gli oggetti di valore (anelli, catenine, etc.), oltre all'orologio, la cintura, e gli altri oggetti che necessitano di un controllo. Può tenere con sé oggetti preziosi personali di modico valore. **In seguito** potrà richiedere, con domanda scritta indirizzata al Direttore e specificando i motivi della sua richiesta, la restituzione degli oggetti depositati di cui ha bisogno: la cintura, l'orologio (se non ha un valore superiore a € 100-150), e gli altri oggetti. Quando viene visitato dal dottore le viene chiesto, tra le altre cose, se è tossicodipendente: la sua dichiarazione è importante, perché da essa dipenderà il tipo di trattamento cui sarà sottoposto.

Terminate le procedure per l'ingresso, viene accompagnato nella sua stanza. Le viene dato da un agente un foglio, nel quale sono descritte le condizioni della stanza. **Prima di firmarlo, controlli** che tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte e, se c'è qualcosa di rotto, chieda che sia scritto sul foglio, perché eventuali danni riscontrati in seguito, durante o al termine della tua permanenza, le saranno addebitati. Se si trova in regime di isolamento è perché lo ha disposto il magistrato (deve essere scritto nell'ordine di carcerazione) e rimarrà isolato fino a quando la

disposizione non verrà annullata.

È stato informato del suo diritto di avvertire i familiari (o altre persone) che si trova in carcere? Lo può fare con un telegramma, o con una lettera. Le spese postali sono a suo carico ma, se non ha soldi, l'amministrazione si fa carico della spedizione della lettera (a busta aperta) o del telegramma.

Nel telegramma può **solamente** dare notizia del suo ingresso nell'Istituto, dalla libertà o per trasferimento da un altro carcere. Può chiedere, con una domandina (modulo per fare le richieste scritte) il necessario (francobollo e carta) per la lettera, oppure l'inoltro del telegramma a spese dell'amministrazione. Si ricordi di specificare che chiede questo perché si trova senza soldi.

Se non ha un difensore, può nominarlo: chiedi di parlare con l'Ufficio Matricola, dove trova la lista degli avvocati del circondario e può scegliere il suo. (La lettera o il telegramma del precedente paragrafo possono essere inviati anche al difensore che ha scelto).

Se lei è straniero può chiedere al momento dell'ingresso che l'Ambasciata o il Consolato del suo paese siano avvertiti del suo arresto: questo verrà fatto dall'Ufficio Matricola.

Durante la detenzione se si trova in difficoltà con la lingua e necessita di un aiuto, può chiedere all'Ufficio Educatori l'intervento di un mediatore linguistico-culturale, un operatore che parla la sua lingua, è vincolato al segreto professionale e può spiegarle ciò che non capisce.

➤ 1.2 Le norme di comportamento

La vita carceraria è regolata da una legge che si chiama **Ordinamento Penitenziario** (O.P.: è la legge carceraria italiana). L'ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione. L'Ordinamento Penitenziario prevede che lei:

- **osservi le norme che regolano la vita dell'Istituto;**

- **osservi le disposizioni impartite dal personale;**
- **abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.**

Tutte le infrazioni del Regolamento di Esecuzione (legge carceraria che precisa l'O.P.) comportano una sanzione, che può essere:

■ **il richiamo** (è la sanzione più leggera, il richiamo rivolto in privato da parte del Direttore);

■ **l'ammonizione** (è il richiamo rivolto dal Direttore alla presenza di altre persone);

■ **l'esclusione dalle attività ricreative e sportive** fino a un massimo di 10 giorni: non si può andare nella saletta (sala con dei giochi per la ricreazione al chiuso), né si può partecipare alle attività ricreative ma si può andare a scuola;

■ **l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta**, per non più di dieci giorni;

■ **l'esclusione dalle attività in comune** fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave: si resta isolati in cella; si può uscire soltanto per un'ora d'aria e per la doccia, da soli).

Un comportamento scorretto, inoltre, può farle perdere il diritto alla liberazione anticipata (lo sconto di pena previsto per la buona condotta che è di 45 giorni per ogni semestre).

Quindi, per non avere conseguenze spiacevoli, eviti i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel Regolamento di Esecuzione:

1. negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
2. abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3. volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4. atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
5. giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6. simulazione di malattia;
7. traffico di beni di cui è consentito il possesso;



8. possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9. comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge (O.P.): "durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria";
10. atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti);
11. intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
12. falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto;
13. appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione (in caso di danneggiamento le verrà richiesto di risarcire il danno provocato);
14. possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15. atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'Istituto per lavoro o in visita;
16. inosservanza di ordini o prescrizioni (regole da rispettare durante l'affidamento o la detenzione domiciliare) o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
17. ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge (O.P.): Permesso, Permesso-Premio, Semilibertà, Licenza per gli Internati;
18. partecipazione a disordini o a sommosse;
19. promozione di disordini o di sommosse;
20. evasione;
21. fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

> 1.3 Il personale dell'Istituto

Si rivolga agli Agenti (e agli altri operatori carcerari) usando il "lei"; loro sono tenuti a rispondere nello stesso modo ed a chiamarla con il suo cognome. Per regolamento non può conoscere i nomi del personale di Polizia Penitenziaria, quindi lo chiami con il grado che ha:

- Agente (spallina senza gradi, o con una singola freccia rossa);
- Assistente (spallina con due, o tre, frecce rosse);
- Sovrintendente (spallina con una, o più, barre argentate);
- Ispettore (spallina con uno, o più, pentagoni argentati);
- Commissario o Comandante (spallina con due o tre stelle argentate).

Oltre al personale di Polizia Penitenziaria, nell'Istituto sono presenti altri operatori:

- il Direttore;
- i Vicedirettori;
- gli Educatori;
- lo Psicologo;
- lo Psichiatra;
- l'Assistente sociale;
- gli Operatori del Ser.T.;
- i Volontari;
- gli Insegnanti;
- i Mediatori linguistico-culturali;
- il Cappellano;
- il Dirigente sanitario, il personale sanitario medico ed infermieristico (vedi capitolo "Tutela della salute");

Può chiedere di avere un colloquio attraverso una domandina (modulo per fare richieste scritte) alla Direzione. L'Ordinamento Penitenziario le garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il Magistrato di Sorveglianza (giudice del carcere) e con il Provveditore Regionale agli Istituti di Pena (il Funzionario responsabile di tutte le carceri della Toscana): può chiedere di essere sentito personalmente da loro, oppure può inviargli domande e reclami scritti. Se non ha il necessario per scrivere, l'Amministrazione è tenuta a fornirglielo.

Può inviare anche una lettera in busta chiusa: sulla busta scriva in modo chiaro a chi la manda e, sul retro, il suo nome.

Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte:

- al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando chiede di essere

trasferito in un carcere dello stesso distretto (la Toscana);

■ al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando chiede il trasferimento in un carcere fuori dal distretto. **(vedi punto 1.6.1)**

➤ 1.4 I colloqui, le telefonate e la posta

Le spettano **sei colloqui** visivi **al mese**, della durata di un'ora, con familiari o conviventi. In casi particolari (per i quali deve specificare i motivi, in un'apposita richiesta da rivolgere al Direttore) i colloqui "possono" essere consentiti anche con altre persone. I colloqui possono durare anche più di un'ora: se non fa colloquio spesso, o se i suoi parenti vengono da lontano, può chiedere di riunire più ore, previste nel mese, in un solo colloquio.

Finché è imputato, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dal magistrato che procede; dopo il processo di primo grado (il primo processo), viene concessa dal Direttore.

Una volta alla settimana può essere autorizzato a **telefonare** a familiari e conviventi, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, che va chiesta:

■ al Magistrato che sta procedendo nei suoi confronti, fino alla sentenza di primo grado (la prima sentenza); la domanda va sempre presentata alla Direzione dell'Istituto, che nel caso la trasmetterà a chi di competenza.

■ al Direttore dell'Istituto dopo la sentenza di primo grado e finché non sarà **definitivo** (definitivo è chi ha una condanna precisa e non può più fare appello);

Anche se proviene da un altro carcere, dal quale già telefonava ai familiari, deve chiedere l'autorizzazione ad effettuare le telefonate in questo Istituto e dovrà attendere alcuni giorni, prima di ottenerla. Una volta ottenuta l'autorizzazione, può chiedere con una domandina di

fare la telefonata, specificando il giorno e l'ora in cui vorrebbe effettuarla. Indichi nella domandina anche quale lingua utilizzerà durante la telefonata, se si tratta di lingua diversa dall'italiano.

I condannati per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4bis O.P. hanno diritto solamente a quattro colloqui e a due telefonate ogni mese. In questi casi, se ha necessità di avere dei colloqui in più, può chiedere al Direttore dell'Istituto di concederglieli, specificando bene i motivi della sua richiesta (ad esempio per favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia).

Può ricevere, al massimo, **quattro pacchi al mese**, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta, contenenti generi alimentari, vestiario e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 Kg. Tenga presente che ogni tipo di pacchetto postale, contenente qualsiasi oggetto (diverso dal materiale didattico), le verrà contato come pacco.

Può ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materiale didattico anche in eccesso al peso previsto. Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non esserle consegnati, perché di difficile controllo, o perché non consentiti. Può inoltrare e ricevere posta, senza limitazioni. Sulle lettere deve sempre scrivere il suo nome e cognome. Il giudice che la sta valutando può sottoporre la corrispondenza a censura; in questo caso, sarà avvertito preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura, se è sottoposto a censura, imbuchi la busta senza incollarla.

> 1.5 La spesa

Nell'Ufficio Matricola le hanno ritirato il denaro: presto le verrà consegnato un "libretto" di conto corrente, sul quale è scritta la somma di cui dispone e che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi e scarichi. Il denaro lo può ricevere tramite vaglia postale o può essere lasciato a suo nome durante le visite all'amministrazione del carcere. È vietato ricevere soldi tramite la corrispondenza.

Oltre ai tre pasti, che le vengono forniti dall'Amministrazione, può

acquistare altri generi alimentari e cucinarli (purché siano di facile cottura) con un fornello a gas, tipo camping, anch'esso in vendita al sopravvitto. Nell'interesse dei detenuti di religione islamica è stata eliminata dal vitto la carne di maiale.

Può acquistare tutti i prodotti (alimentari, detersivi, cartoleria, sigarette, etc.) che sono specificati sulla lista presente in ogni sezione. Se vuole altri prodotti, non compresi in questa lista, può chiederne l'acquisto tramite domandina.

Può spendere al massimo € 423,48 al mese (105,87 la settimana), per comperare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

> 1.6 La domandina

La domandina è un modulo che le serve per chiedere alla direzione una vasta gamma di cose:

- colloquio con il Direttore;
- colloquio con il Comandante o Commissario;
- colloquio con l'Ispettore del reparto ove si trova;
- colloquio con il responsabile dell'Ufficio Matricola (se ha problemi giuridici);
- colloquio con l'educatore;
- colloquio con gli assistenti sociali dell'UEPE (se ha qualche problema che riguarda la sua vita all'esterno del carcere);
- colloquio con gli operatori del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze) se è tossicodipendente;
- colloquio con lo psicologo;
- colloquio con il cappellano;
- colloquio con gli assistenti volontari autorizzati;
- colloquio con il mediatore culturale della lingua di appartenenza;
- l'acquisto di prodotti non compresi nell'elenco della spesa (Mod. 72);
- un sussidio, se è senza soldi (per l'acquisto di prodotti per la pulizia, francobolli, etc., compatibilmente col bilancio dell'Istituto);
- libri in prestito dalla biblioteca;
- cambiamento di cella o di sezione;

- altro... (specifichi bene i motivi, scrivendo anche sul retro, se lo spazio non è sufficiente).

I moduli delle domandine può chiederli allo scrivano (detenuto che aiuta gli altri detenuti a scrivere le richieste) e/o all'Agente in servizio nella sezione.

Oltre alle domandine, sono disponibili altri moduli, con i quali può chiedere:

- i benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario;
- di effettuare le telefonate con i familiari e i conviventi;
- di partecipare ai corsi e alle attività organizzate;
- se non ha soldi, di ottenere indumenti e prodotti per l'igiene personale ("Progetto Giobbe");

Le domandine e le richieste di partecipare a corsi ed attività, vanno imbucate nella cassetta della posta, le istanze di "misure alternative" vanno invece consegnate per il tramite dello scrivano al capoposto o al caporeparto (sono agenti di Polizia Penitenziaria). Può rivolgere richieste, comunicazioni ed impugnazioni all'autorità giudiziaria da cui dipende consegnandole all'agente dell'Ufficio Matricola che quotidianamente le ritira nei vari reparti.

Se vuole comunicare al Direttore, o al Comandante, delle esigenze o dei problemi particolari, può farlo inviandogli una lettera in busta chiusa (che non va affrancata).

> 1.6.1 Trasferimenti

1. Il trasferimento ad altro Istituto di Pena della Regione Toscana deve essere richiesto al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana - via Bolognese, 84, Firenze;
2. il trasferimento ad altro Istituto di Pena nel resto d'Italia deve essere richiesto al DAP - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma - largo L. Daga, 2, 00164, Roma;
2. il trasferimento presso la Casa Circondariale Gozzini, istituto a custodia

attenuata meglio noto con il nome di "Solliccianino", deve essere richiesto alla Direzione di quell'istituto su apposito modulo, rivolgendosi agli educatori o al Servizio Tossicodipendenze interno. La domanda sarà valutata dal "gruppo filtro" della C.C. Gozzini; in caso di accettazione richiederà direttamente la relativa autorizzazione al trasferimento al Provveditorato Regionale.

> 1.7 Le scuole, la formazione professionale, le attività culturali e sportive

Nell'Istituto vengono organizzati corsi scolastici e di formazione professionale, ma anche diverse attività culturali e sportive. Sono parte importante del "percorso" che gli operatori osservano, quindi se è ammesso a parteciparvi si impegni correttamente.

Queste attività possono anche agevolarla nell'imparare meglio la lingua italiana e le faranno apprendere informazioni e tecniche che le saranno molto utili quando tornerà libero: dall'uso dei computer, a competenze professionali di diverso tipo. Se porta a buon fine i corsi potrà conseguire attestati o diplomi scolastici e stabilire rapporti con operatori esterni, tutte opportunità che le renderanno più facile trovare un lavoro e avere una misura alternativa alla detenzione.

Per chiedere di essere iscritto ai corsi ed alle altre attività è sufficiente compilare l'apposito modulo che può avere dallo scrivano, ma tenga presente che verrà fatta una selezione (i posti disponibili, di solito, sono inferiori alle richieste) e che potrebbe anche rimanere escluso.

Partecipare ai corsi e alle attività aiuta a vincere la monotonia della carcerazione, permette di conoscere gente nuova e di imparare cose utili. Attento quindi agli avvisi, che trova nella sezione: quando riguardano un'attività che le interessa faccia la domandina, scrivendo: "chiedo di partecipare al corso di ".

> 1.7.1 Commissione Vitto

È possibile far parte della "Commissione Vitto", cioè di una rappresentanza di detenuti, designata mensilmente per sorteggio, che controlla la preparazione del vitto e l'applicazione delle tabelle ministeriali in merito alla sua qualità e quantità. La rappresentanza suddetta può trasmettere le proprie osservazioni al direttore.

> 1.7.2 Commissione Detenuti

È possibile far parte della "Commissione Detenuti", cioè di una rappresentanza di detenuti, designata per sorteggio. La commissione è composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti, cura l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. La Commissione Detenuti esprime i bisogni e le richieste collettive dei detenuti alle autorità. La Commissione è formata da un rappresentante per sezione e si riunisce di norma una volta alla settimana, in orario extra-lavoro ed extra-scuola. Una volta al mese la commissione è aperta alla comunità esterna.

> 1.8 Il Codice Fiscale

A chi chiederlo? Compili l'apposito modulo che le fornirà lo scrivano e lo consegna allo stesso scrivano che avrà cura di farlo avere all'Ispettore del reparto. In alternativa, qualora lo scrivano ne fosse sprovvisto, richieda il modulo direttamente all'Ispettore.

Quando chiederlo? Può chiederlo in ogni momento. Il codice fiscale è necessario per svolgere attività lavorativa all'interno del Carcere.

➤ 1.9 L'Assistenza religiosa

In Istituto è presente un Cappellano ed ogni sabato mattina viene celebrata la S. Messa per i detenuti di religione cattolica. Se intende partecipare alla Messa dia il suo nominativo allo scrivano. Se professa un'altra religione può praticarla e chiedere di incontrare un ministro o rappresentante qualificato del suo culto.

➤ 1.10 Votazioni politiche e referendum

Il detenuto italiano che intende votare alla elezioni politiche (comprese le amministrative regionali, provinciali, comunali), ha diritto di farlo nel carcere in cui si trova ristretto, la procedura ed i limiti sono i seguenti:

1. possono votare solo i detenuti cittadini italiani;
2. possono votare solo i detenuti che non abbiano perso i diritti politici, cioè la facoltà di esprimere un voto (verificare in sentenza);
3. per votare, il detenuto deve dare comunicazione della sua intenzione alla Direzione dell'Istituto di Pena;
4. per votare, il detenuto deve comunicare al Comune di iscrizione alle liste elettorali (comune di residenza) che intende votare presso il carcere in cui è ristretto;
5. per votare il detenuto deve essere in possesso del certificato elettorale, può portarglielo la sua famiglia se ne è in possesso oppure può chiederne una copia al comune di residenza;
6. la Direzione dell'Istituto di Pena raccoglie le richieste di cui ai punti 4 e 5 e le spedisce ai comuni di residenza. Presso l'Istituto di Pena le autorità competenti istituiscono un seggio elettorale che permette ai detenuti di votare.

➤ 1.11 Il Garante dei diritti dei detenuti

A Firenze è presente il Garante dei diritti dei detenuti, una persona nominata dal Sindaco di Firenze la quale si occupa di garantire il rispetto dei diritti delle persone ristrette in carcere.

Collabora con le autorità penitenziarie e degli enti locali, con

l'associazionismo ed il volontariato per promuovere l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei detenuti.

È possibile scrivere a:

Garante dei Detenuti, Piazza della Parte Guelfa, 23, 50123, Firenze, tel 055.2769138-2769137 - mail garante.detenuti@comune.fi.it.

> 1.12 Sezione femminile

Se vi trovate in carcere, avete un bambino di età tra i zero e i tre anni e non avete possibilità di ottenere arresti o detenzione domiciliari, potete tenere in carcere con voi il bambino fino al compimento del terzo anno di età.

All'interno della sezione femminile vi è una parte chiamata "Asilo-Nido", attrezzata e predisposta ad accogliere le madri con i figli. Nell'Asilo Nido ci sono spazi appositi per i bambini piccoli, con angolo giochi ed una cucina, dove si può cucinare autonomamente. Nell'Asilo sono attive Operatrici Volontarie dell'Associazione Telefono Azzurro per aiutare e seguire le donne.

È possibile scegliere il medico pediatra per il bambino; le visite possono essere effettuate dentro o fuori del carcere, in questo secondo caso i bambini sono accompagnati dalle volontarie.

Nell'Asilo Nido inoltre sono presenti le assistenti sanitarie.

I bambini, se permangono per un periodo di tempo non brevissimo, possono frequentare un Asilo-Nido esterno al carcere, accompagnate da volontarie o da educatori.

2. Tutela della salute in carcere

In carcere, gli spazi ridotti e la convivenza forzata possono comportare dei rischi per la salute. Osservi questi consigli di comportamento e la sua salute sarà più tutelata.

➤ 2.1 Regole generali per una vita in carcere più sana possibile

- Se resta a letto tutto il giorno, la notte avrà difficoltà a dormire. Cerchi di alzarsi presto il mattino e di fare del moto: anche in cella è possibile fare ginnastica. Appena può, sfrutti i momenti di socialità e utilizzi le ore d'aria: fa bene al fisico e migliora l'umore.
- Curi in modo particolare l'alimentazione. Non conservi i cibi deperibili (carni, latte, etc.) da un giorno all'altro, specialmente d'estate o quando il riscaldamento è acceso. Sbucci la frutta e lavi la verdura. Se ha problemi di masticazione, lo faccia presente al medico, che valuterà le sue condizioni.
- **Non assuma vino durante il trattamento con psicofarmaci, metadone, subutex, alcover e in concomitanza agli antidolorifici:** questo causa gravi danni, fisici e mentali, e costituisce un'infrazione disciplinare. Si ricordi che è vietato accumulare vino oltre la dose giornaliera (mezzo litro) e, comunque, lo consumi con moderazione.
- L'autolesionismo (tagliarsi, inghiottire lamette, varechina, etc.) influisce negativamente sugli esiti dell'osservazione. I suoi diritti li può rivendicare con i mezzi previsti dalla legge, cioè delle richieste scritte rivolte alle persone competenti, mentre un atto di autolesionismo non le farà certamente raggiungere lo scopo che vorrebbe.

- Farsi i tatuaggi non è consentito perché l'uso di aghi, o di altri strumenti che comunque non sono sterilizzati, comporta la trasmissione di malattie, anche gravi.
- In carcere i rapporti sessuali sono vietati, come già detto in precedenza. Possono anche essere il mezzo di trasmissione di diverse malattie: A.I.D.S, epatite B, sifilide.
- Non scambi oggetti per l'igiene personale (rasoi, spazzolini da denti, etc.), biancheria, calzature, con altri detenuti. Anche attraverso questi oggetti può ricevere contagi: dalla epatite, alla scabbia, ai funghi della pelle.
- Tenga aperta il più possibile la finestra della cella, per garantire il ricambio dell'aria.

➤ 2.2 L'importanza dell'igiene

- Quando le danno la fornitura, controlli che il materasso, il cuscino, le lenzuola e gli altri oggetti del corredo personale siano puliti.
- Appena fa ingresso in una nuova cella la pulisca accuratamente, anche se le sembra già in ordine.
- Se non ha soldi, chieda all'amministrazione i prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della cella (con un'apposita domandina "Progetto Giobbe").
- Tenga costantemente puliti i ripiani dove conserva il cibo, le stoviglie, il lavandino, il water.
- Non entri nelle docce a piedi nudi: rischia di prendere funghi e verruche. È consigliabile fare la doccia tutti i giorni, o comunque ogni volta che è consentita; la doccia serve soltanto per lavarsi, non per farsi la barba o lavare i vestiti.

➤ 2.3 Le regole per la pulizia

Per regolamento deve curare la pulizia della sua persona e della cella in cui si trova. La doccia in particolare è prevista al rientro dalla palestra, dal campo sportivo, dalla scuola o dal lavoro.

➤ 2.4 Rapporti con il servizio sanitario

All'ingresso nel carcere viene sottoposto a visita medica, il sanitario propone diversi esami e le chiede anche se vuole fare il test dell'H.I.V.: **il modo migliore per difendere la sua salute è di accettare**, se accetta, le verranno fatti gli esami previsti. Il medico le chiede anche se è tossicodipendente o alcooldipendente; se lo è, lo dichiara: otterrà l'assistenza degli operatori del Ser.T. Se non ha dichiarato questa sua condizione o altre patologie alla visita di primo ingresso lo faccia il prima possibile (segnalandosi a visita medica), così potrà ricevere le cure del caso. I dati sulla sua salute sono riservati e i medici sono vincolati dal segreto professionale: se ha una qualsiasi malattia ne parli con loro senza timore. Può chiedere di essere assistito da un mediatore linguistico culturale anche durante le visite mediche.

Il servizio sanitario penitenziario fornisce assistenza generale di base e specialistica (es. dentista, oculista, cardiologo, etc.) esami clinici, cure presso i centri clinici dell'Amministrazione Penitenziaria.

Alcuni servizi specialistici e i farmaci sono forniti dall'ASL.

Per essere visitato dal medico penitenziario deve prenotarsi, lasciando il suo cognome all'Agente in servizio nella sezione: verrà visitato dal medico del reparto d'appartenenza. Se ha un malore improvviso, informi l'Agente in servizio nella sezione che chiamerà subito l'infermiere il quale valuterà la situazione e, se ce ne sono i motivi, farà intervenire il sanitario di turno.

L'infermiere non può modificare la terapia prescritta quindi, se ha qualche problema al riguardo, deve prenotarsi per la visita medica e farlo presente al dottore.

La terapia deve assumerla come da prescrizione del medico: **è vietato accumulare i farmaci** (anche soltanto la dose somministrata in un giorno) **e cederli ad altri detenuti.**

Può anche essere visitato da un medico esterno, a sue spese: deve chiedere al Direttore che ne autorizzi l'ingresso, specificando il motivo della visita.

Il personale medico presente in Istituto è il seguente:

a) Servizio Sanitario Penitenziario:

dirigente sanitario

medico incaricato

medico (di guardia) S.I.A.S - servizio integrativo assistenza sanitaria

specialisti:

psichiatra

cardiologo

odontoiatra

radiologo-ecografista

ortopedico

dermatologo

chirurgo

oculista

otorinolaringoiatra

neurologo

infermieri

b) Servizi Specialistici ASL Firenze:

SER.T. - Servizio tossicodipendenze

medico

infettivologo

consultorio materno infantile: pediatria

ginecologo

ostetrica

3. Leggi di maggior interesse penitenziario

➤ 3.1 Il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio)

Se lei è cittadino italiano, oppure cittadino straniero ed ha un documento che attesti la sua identità, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ottenere così di non pagare il difensore e le spese riguardanti il suo processo, come quelle per consulenti tecnici ed investigatori.

Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a 9.296,22 euro all'anno, reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Questo limite aumenta di 1.032,91 euro per ogni persona convivente, nel caso che lei risulti convivente con i suoi familiari. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,04 euro, ecc.

Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale. Per avere il gratuito patrocinio deve presentare una richiesta tramite il Direttore del carcere, che autentica la sua firma e trasmette l'istanza al Giudice competente.

L'istanza deve contenere:

- l'indicazione delle generalità del richiedente e quelle di tutti i membri della sua famiglia anagrafica;
- il codice fiscale di tutti;
- l'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo del richiedente e degli eventuali altri componenti la sua famiglia anagrafica.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza,

e fino a che il procedimento non sia concluso, eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio.

Il richiedente straniero deve allegare alla dichiarazione sui redditi prodotti all'estero una certificazione dell'Autorità Consolare, che confermi le sue dichiarazioni. Il detenuto straniero può produrre il certificato dell'Autorità Consolare anche entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza (anche tramite il difensore o un proprio familiare). Nel caso di impossibilità a produrre tale certificato, lo stesso può essere sostituito da una autocertificazione.

Per quanto riguarda i redditi prodotti in Italia, basta la dichiarazione, anche se il Giudice può chiedere di produrre i documenti che ne comprovino la consistenza: in caso di impossibilità a produrre tale documentazione si può sostituirla con l'autocertificazione.

La firma di tutte le richieste va autenticata dalla Direzione rivolgendosi all'Ispettore responsabile di reparto.

➤ **3.2 Motivi per i quali si trova in carcere**

La sua restrizione può essere motivata da:

- arresto in flagranza del reato;
- fermo di indiziato di delitto;
- esecuzione di un'Ordinanza di custodia cautelare del Giudice;
- esecuzione della pena (fase che segue il provvedimento di condanna definitiva);

Nei primi due casi il Giudice la deve incontrare entro 96 ore: o convaliderà l'arresto o il fermo, oppure la rimetterà in libertà.

Nel terzo caso il Giudice dovrà interrogarla entro cinque giorni. Se si

trova in custodia cautelare, il Pubblico Ministero (P.M.) (giudice dell'accusa) può interrogarla solo dopo che l'abbia interrogata il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). La custodia cautelare può essere applicata solo nei seguenti casi (esigenze cautelari):

- rischio di reiterazione del reato;
- concreto pericolo di fuga;
- rischio di inquinamento delle prove.

Per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis Codice Penale- C.P.) la custodia cautelare in carcere è sempre applicata, a meno che non vi siano elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

I termini massimi di durata della custodia cautelare sono di 3, 6 mesi o un anno (a seconda della gravità del reato) a partire dal giorno dell'arresto fino al rinvio a giudizio (udienza preliminare).

Per casi complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi, durante lo svolgimento dei processi, e prorogati, anche più volte.

Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e sospensioni, non può superare i 2, 4 o 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall'arresto alla sentenza definitiva. L'Ordinanza che dispone la custodia cautelare può essere impugnata presentando un'istanza al Tribunale della Libertà (tribunale che decide in merito alla necessità o meno di custodia cautelare) entro dieci giorni dal momento in cui le è stata notificata.

> 3.3 Il processo e le varie forme di giudizio

> Il giudizio abbreviato

All'udienza preliminare, invece di rinviarla a giudizio, il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) può decidere e chiudere subito il processo: in tal caso, la pena è diminuita di un terzo.

La richiesta di applicazione del rito abbreviato deve essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di un procuratore speciale. Salvo il caso in cui la richiesta sia subordinata ad una integrazione probatoria (c.d. giudizio abbreviato condizionato), il giudice è tenuto ad accoglierla e, conseguentemente, a disporre il giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo con o senza isolamento diurno.

> Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti)

È l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle circostanze attenuanti e della diminuzione prevista per il rito (fino ad 1/3), la pena da infliggere non supera i cinque anni (salvo che per alcuni reati di particolare gravità indicati o comunque richiamati dal comma 2 dell'art 444 c.p.p.) per i quali viene applicato il limite dei due anni. L'imputato ha l'onere di chiedere il patteggiamento all'udienza preliminare, e salvo il caso di ingiustificato rifiuto del P.M. o di rigetto da parte del giudice, l'istanza non può essere rinnovata durante il dibattimento.

> Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico

Per i reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti all'udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.

> Il giudizio direttissimo

Quando c'è stato l'arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall'arresto il P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell'arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l'arresto è già stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo:

- entro 15 giorni dall'arresto, nel primo caso;
- dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, nel secondo caso.

Durante questa fase lei può chiedere, se ha interesse, il rito abbreviato o il patteggiamento. In ogni caso può chiedere un termine, per preparare la difesa, non superiore a dieci giorni.

> Il giudizio immediato

Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) il giudizio immediato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del processo.

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.

> **Il giudizio ordinario** (è la forma normale di celebrazione del processo)

Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più giudici nella data che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell'udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei reati nei quali non è prevista l'udienza preliminare. Iniziata l'udienza, il P.M. e i difensori chiedono l'**ammissione delle**

Vengono interrogati prima i testimoni contro l'imputato, poi quelli a favore dell'imputato. Se vuole può chiedere di essere esaminato, o accettare il suo esame, se richiesto dal P.M. In questo caso, dovrà rispondere alle domande dell'accusa, della difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee.

Terminata l'acquisizione delle prove inizia la **discussione**, che si concluderà con la **sentenza**. Può impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando **appello** alla Corte d'Appello competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione (opposizione alla decisione del giudice) oppure può fare ricorso alla Corte di Cassazione (ultimo grado di giudizio, ultimo processo); quando c'è stato un patteggiamento è possibile unicamente il **ricorso alla Corte di Cassazione**. I termini per presentare l'impugnazione possono essere di 15, 30, 45 giorni, a seconda dei casi:

- 15 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata letta immediatamente alla conclusione del giudizio;
- 30 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata entro 15 giorni dalla conclusione del giudizio;
- 45 giorni, quando la motivazione della sentenza è stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione del giudizio.

> 3.4 I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione

(Possono essere richieste solo quando la condanna è diventata definitiva).

> **La liberazione anticipata** (sconto di pena per buona condotta)

- mantenuto "regolare condotta"
- "partecipato all'opera di rieducazione",

può avere una riduzione di **45 giorni** sulla pena che le rimane da scontare. Può averla anche per i periodi trascorsi in custodia cautelare e agli arresti domiciliari, ma deve chiederla soltanto dopo che la pena è diventata definitiva. La richiesta, su apposito modulo, (disponibile presso la sezione) va rivolta al Tribunale di Sorveglianza (Tribunale che si occupa del carcere e dei detenuti). Il beneficio può esserle revocato, se commette nuovi reati prima di aver terminato di scontare la pena, anche in misura alternativa.

La condanna per un delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio ne comporta la revoca. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 23.5.1995 ha stabilito che la liberazione anticipata può essere revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, risulta incompatibile col beneficio concesso.

> **I permessi premio** (permessi di alcuni giorni da passare in libertà)

Sui permessi **decide** il Magistrato di Sorveglianza. Può avere, al massimo, 45 giorni di permesso all'anno (massimo 15 giorni di seguito). Per ottenerli è importante il parere favorevole del Direttore, ed una relazione dell'equipe che li preveda nell'ipotesi trattamentale a conclusione del documento della sintesi (relazione sul comportamento in carcere). Inoltre la sua condanna deve essere definitiva e deve averne scontata almeno un quarto, se relativa a reati non gravi. Se, invece, lei è condannato per rapina, estorsione, omicidio, etc. può avere i permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena (ma, comunque, non oltre i dieci anni).

Per la pena non superiore ai tre anni, non è previsto un periodo minimo di pena da scontare per ottenere il permesso.

Non possono essere concessi permessi nei seguenti casi:

- per due anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato doloso commesso mentre scontavano la pena, ovvero durante il tempo in cui erano sottoposti alla esecuzione di una misura restrittiva della

libertà personale (es. arresti domiciliari);

- per 3 anni, ai condannati che sono evasi o per quelli che hanno subito la revoca di una misura alternativa, indipendentemente dalla natura del reato per il quale è stata inflitta la pena da espiare;

- per 5 anni, ai condannati per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, etc.) nei cui confronti si proceda o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante un'evasione.

A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "ex-cirielli" i detenuti ai quali sia stata applicata in sentenza di condanna la recidiva ai sensi del quarto comma articolo 99 C.P, i permessi premio possono essere concessi:

a) dopo l'espiazione di un terzo della pena, per i condannati all'arresto o alla reclusione inferiore a 3 anni;

b) dopo l'espiazione della metà della pena, per i condannati alla reclusione superiore ai tre anni, salvo quanto previsto alla lettera c;

c) per i condannati ad uno dei delitti previsti dall'art 4bis O.P. o per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

> Il lavoro esterno (art. 21 O.P.)

Il Direttore del Carcere può darle la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno (se la condotta è irreprensibile e la persona affidabile). Però, se lei è condannato per un reato grave (rapina, estorsione, omicidio, etc.) può avere il lavoro esterno solo dopo aver scontato un terzo della pena (comunque non oltre cinque anni e dieci anni per i condannati all'ergastolo). Il lavoro esterno può essere consentito anche agli imputati.

> **La semilibertà** (misura per la quale, di norma, si rimane in carcere solo di notte)

È la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere un'attività lavorativa, di studio o di volontariato, rientrando poi in carcere la sera. **Occorre osservare gli obblighi del programma** (orario di uscita

e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati dal programma).

Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena. Nei casi in cui lei potrebbe avere l'affidamento in prova ai servizi sociali (pena da scontare non superiore ai tre anni) può essere ammesso alla semilibertà se il Tribunale ritiene che non ci siano le condizioni per l'affidamento: in questo caso, non occorre aver scontato metà della pena. Questa possibilità non è prevista per chi è stato condannato per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti aggravato, omicidio, etc.). Inoltre per questi reati gravi la semilibertà si può ottenere solo se si è scontata la maggior parte della pena (almeno i due terzi). Anche chi è stato condannato all'ergastolo può ottenere la semilibertà, ma deve avere scontato almeno venti anni di pena. (Per calcolare quanta pena ha scontato, per richiedere la semilibertà, aggiunga anche i giorni che ha avuto di liberazione anticipata). I condannati recidivi ai sensi dell'art. 99 quarto comma C.P. possono accedere alla semilibertà solo dopo aver scontato almeno i 2/3 della pena, ma se trattasi di delitti ex art 4bis O.P. dopo almeno 3/4.

La semi-libertà non può essere concessa più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Ricordi che, in relazione a tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) **se non rispetta le prescrizioni** la misura le può essere **sospesa** dal Magistrato di Sorveglianza e lei dovrà ritornare (provvisoriamente) in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocarle o meno la misura entro trenta giorni. In caso di revoca, per tre anni non potrà più richiedere alcun beneficio, neppure i permessi premio.

> L'affidamento in prova ai servizi sociali

Può chiedere l'affidamento se le rimane da scontare una pena compresa entro i tre anni.

Sorveglianza, il quale può sospendere l'esecuzione della pena e scarcerare, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza prenda la decisione definitiva. La sospensione della pena può essere concessa se il Magistrato ritiene che lei abbia buone probabilità di ottenere l'affidamento, che non ci sia pericolo di fuga e che la continuazione della carcerazione costituisca un grave pregiudizio. Il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe decidere entro 45 giorni, a partire da quando gli perviene la sua istanza, trasmessa dal Magistrato, ma tale termine potrebbe non essere rispettato a causa del carico di lavoro dei Tribunali.

Anche se formalmente non è obbligatorio per la concessione dell'affidamento, però poi, di fatto, il lavoro è un elemento indispensabile per ottenere l'affidamento in prova ai Servizi Sociali: quando propone l'istanza, perciò, è opportuno che lei alleggi la documentazione relativa all'offerta di lavoro, altrimenti le possibilità di averlo sono scarse. È inoltre assolutamente indispensabile che l'istanza sia corredata dall'indicazione del domicilio, della residenza o comunque di una sistemazione abitativa. Non è sufficiente l'elezione di domicilio presso lo studio professionale del difensore.

Se l'istanza viene respinta la sospensione della pena è revocata e lei deve tornare in carcere, senza avere più la possibilità di chiederla nuovamente, nemmeno in relazione ad una diversa misura alternativa. L'affidamento in prova al servizio sociale le permette di scontare la pena al suo domicilio o in un luogo di accoglienza, ma deve rispettare le **prescrizioni** (regole da rispettare durante l'affidamento o la detenzione domiciliare) che il Tribunale di Sorveglianza deciderà.

Le prescrizioni più frequenti sono:

- non allontanarsi dal proprio comune o provincia, se non autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza;
- mantenere contatti quindicinali con l'Assistente sociale dell'UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, ex Centro di Servizio Sociale Adulti - C.S.S.A.);

- dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all'attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di formazione professionale;
- rispettare gli orari in cui dovrà rimanere presso la sua abitazione (di solito nelle ore notturne);
- non frequentare pregiudicati;
- adoperarsi a favore delle vittime del reato.

Se lei è condannato per associazione di stampo mafioso, sequestro di persona o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ottenere l'affidamento soltanto se ha collaborato con la giustizia.

Se lei è condannato per rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di droga aggravato o omicidio, può ottenere l'affidamento soltanto se dalle informazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non risultano elementi per far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Ricordi, quindi, che avere una sintesi (cioè una relazione sul suo comportamento in carcere, fatta dagli operatori) favorevole e rientrare nel limite di pena previsto **non basta** per ottenere l'affidamento: deve anche corredare la sua richiesta con una documentazione che dia garanzie sull'occupazione che andrà a svolgere una volta scarcerato:

- una richiesta di assunzione, fatta da un datore di lavoro al di sopra di ogni sospetto (cioè non pregiudicato);
- oppure l'iscrizione ad una scuola, ad un corso professionale, ad una attività di volontariato, etc.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

> L'affidamento in prova in " casi particolari " (per tossicodipendenti e alcooldipendenti)

Se la sua pena, o il residuo della pena che le rimane da scontare, è inferiore ai sei anni (quattro se trattasi di condannato per uno dei delitti previsti dall'art 4bis O.P.) ed ha in corso un programma di recupero dalla tossicodipendenza, oppure se intende sottoporsi a questo programma, può chiedere di essere affidato ai servizi sociali, per proseguirlo o intraprenderlo all'esterno.

Questa restrizione è stata abrogata con il decreto legge, abrogazione poi confermata dalla legge di conversione 46/2006. A seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. ex-Cirielli la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.

L'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso per più di due volte. Il detenuto che intenda fare richiesta di affidamento terapeutico deve presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza, allegando obbligatoriamente certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante tossicodipendenza e programma terapeutico.

> L'ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria (Art. 47quater O.P, introdotto dalla Legge n 231/99)

A norma dell'art. 47 quater O.P. i condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali intendono intraprendere un

programma di cura e assistenza, possono essere ammessi all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare.

L'istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o dal servizio sanitario penitenziario che attesti le condizioni di salute e l'attuabilità del programma di cura e assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza.

> La detenzione domiciliare (obbligo di rimanere in casa dopo i processi)

Ci sono vari "casi" di detenzione domiciliare: la può chiedere quando la sua **pena residua** da scontare è compresa entro i **quattro anni** (il limite è di 3 anni se trattasi di recidivi ex art 99 4 comma C.P.), se si trova in una delle **seguenti condizioni**:

- lei è una donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei;
- lei è padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivano con lei, ma solamente se la madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli;
- lei è in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- lei ha oltre sessanta anni ed è inabile, anche parzialmente;
- lei ha meno di ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia.

Se la sua pena residua da scontare non è superiore ai **due anni**, può

- non ricorrono i presupposti per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale;
- il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare non commetterà altri reati;
- il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell'art. 4 bis O.P e non si è stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art 99 comma 4 C.P.

A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "ex-cirielli" la detenzione domiciliare può essere concessa per qualunque reato (tranne per quelli connessi alla riduzione in schiavitù, per quelli di violenza sessuale e per quelli previsti dall' art 4bis O.P.) purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai dichiarato recidivo ai sensi dell'art 99 quarto comma C.P.

L'istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza.

In queste due ipotesi (pena non superiore ai quattro anni nelle particolari situazioni sopra descritte e pena non superiore ai due anni) il Magistrato di Sorveglianza può applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

La detenzione domiciliare può essere concessa anche quando lei è in una delle condizioni che causano:

1) il differimento obbligatorio della pena (il giudice è tenuto a rimandare l'esecuzione della pena)

- donna incinta;
- madre con figlio di età inferiore ad un anno;
- malato di AIDS o qualsiasi malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione.

2) il differimento facoltativo della pena (il giudice può, a sua discrezione, rimandare la pena)

- presentazione di domanda di grazia (cancellazione della pena);

- persona con grave infermità fisica;
- madre con figli di età inferiore a tre anni.

In questi casi, indipendentemente dall'entità della pena da scontare, la detenzione domiciliare può essere concessa, per un periodo determinato e prorogabile. La richiesta di "sospensione dell'esecuzione della pena" va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. Ricordi che se si allontana dal luogo di detenzione domiciliare (abitazione privata o altra struttura) commette il reato di evasione, e ciò comporterà la revoca di questo beneficio.

> 3.5 Indulto

Con la legge 241 del 1.8.2006 è entrato in vigore l'Indulto.

Con l'Indulto è ridotta di 3 anni la pena da scontare per reati commessi fino al 2.5.2006. Se per esempio deve scontare 6 anni, ne ha già scontati 1 e 8 mesi, sono cancellati 3 anni e la pena che residua è di 1 anno e 4 mesi. Alcuni reati sono esclusi dall'indulto. L'indulto è applicato automaticamente a chi deve essere scarcerato, negli altri casi deve essere richiesto.

4. Gestione dei rapporti giuridici con le istituzioni

➤ 4.1 Il riesame della pericolosità sociale e la revoca dell'espulsione

Con la condanna le può essere applicata la misura di sicurezza (libertà vigilata, casa di lavoro e, se è cittadino extracomunitario, l'espulsione dal territorio dello Stato), che verrà eseguita dopo che avrà scontato la pena detentiva. In questo caso, quando sta per terminare di scontare la pena, il Magistrato di Sorveglianza fissa un'udienza per verificare se lei è ancora socialmente pericoloso e se quindi si debba procedere all'esecuzione della misura di sicurezza.

Se ha concluso positivamente una misura alternativa, il Magistrato di Sorveglianza potrà valutare in suo favore la cessazione anche della pericolosità sociale.

Se lei è straniero, ha diritto di rimanere in Italia fino al giorno dell'udienza per il riesame e, a tal fine, può chiedere un permesso di soggiorno temporaneo "per motivi di giustizia", in modo da poter presenziare all'udienza che la riguarda; se l'udienza non avesse l'esito sperato, l'espulsione diventa esecutiva. In ogni caso se nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc., non può essere espulso; così pure, non dovrebbero essere espulsi i minorenni, le donne incinte e quelle che hanno da poco partorito; gli stranieri sposati con italiani, o conviventi con parenti (fino al quarto grado) di nazionalità italiana (art. 19 Testo Unico (T.U.) sulla condizione dello straniero).

Se ricorrono queste situazioni è quindi opportuno farlo presente in anticipo, scrivendo alla Questura.

Ricordi, tuttavia, che l'espulsione può essere disposta anche in altre circostanze:

- come sanzione alternativa (in tal caso la competenza spetta al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto in cui si trova ristretto) allorché la pena da scontare non sia superiore a due anni; o come sanzione sostitutiva dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna, quando ritiene di infliggere una pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sospensione condizionale della pena;
- come sanzione amministrativa, per infrazione alle leggi sull'immigrazione;
- in seguito a condanne per delitti contro la personalità dello Stato (reati di terrorismo, etc.).

➤ 4.2 Il rinnovo del permesso di soggiorno

Se possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in scadenza può fare domanda di rinnovo dal Carcere, ma tenga presente in ogni caso che la condanna per un "reato ostativo" (tutti i reati per il quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se riesce ad ottenere la misura alternativa, dopo che avrà sottoscritto un regolare contratto di lavoro, potrà presentare domanda di rinnovo del permesso, adducendo come motivo per il ritardo la causa di forza maggiore.

Se ha un permesso di soggiorno per motivi di famiglia le conviene contattare i volontari de l'Altro Diritto per ottenere una consulenza.

➤ 4.3 Le regole penitenziarie europee

(Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 12.2 87)

Tutte le regole penitenziarie devono essere applicate imparzialmente. Non vi deve essere alcuna discriminazione per razza, sesso, lingua,

religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale lei appartiene devono essere rispettati. Al momento dell'ingresso in Istituto, ha il diritto di ricevere informazioni relative alla vita penitenziaria, ai contatti con l'autorità giudiziaria e a tutto ciò che è necessario per conoscere i suoi diritti e doveri.

Ha il diritto di comunicare all'Ambasciata (o a un Consolato) del suo Paese che si trova in stato di detenzione.

Ha diritto ad avere un interprete per rapporti con i giudici e con gli uffici pubblici. Se il processo è in corso, tutti gli atti che le notificano devono essere tradotti nella sua lingua. Conservi con cura tutti gli atti giuridici che le vengono consegnati dall'Ufficio Matricola, o dall'Ufficiale Giudiziario (il funzionario che assiste il giudice all'udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini ed alla notificazione degli atti): potrebbero servirle per documentare istanze, ricorsi, etc.

Deve essere autorizzato a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa e spirituale. Se nell'Istituto vi è un numero sufficiente di detenuti che professano la stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere riconosciuto o nominato: egli potrà organizzare i servizi e le attività religiose ed effettuare visite ai detenuti.

> 4.4 Trasferimento all'estero delle persone condannate

> Come chiedere il trasferimento

È possibile chiedere il trasferimento nel Paese di cui lei è cittadino, per scontare lì la condanna subita in Italia.

A tal fine deve fare la richiesta relativa al Ministero di Giustizia italiano, oppure al Ministero di Giustizia del Paese di cui lei è cittadino.

Il trasferimento sarà possibile se ricorrono queste condizioni:

- che lei sia cittadino dello Stato nel quale chiede il trasferimento;
- che la sentenza sia definitiva;
- che lei debba scontare una pena superiore ai sei mesi (al momento del ricevimento della richiesta da parte del Ministero);
- che il fatto per cui lei è stato condannato costituisca reato anche per la legge dello Stato in cui lei chiede di essere trasferito;
- che tra l'Italia e il Paese dove chiede di essere trasferito ci sia un'apposita convenzione internazionale che preveda questa possibilità.

> Cosa succede dopo il trasferimento

La condanna subita in Italia sarà convertita in una condanna prevista dal codice penale dello Stato di destinazione per lo stesso tipo di reato. Comunque la sua posizione penale non potrà essere aggravata dalla conversione (la sua condanna non sarà aumentata). Il periodo trascorso nelle carceri italiane sarà detratto per intero dalla condanna che le sarà assegnata.

Potrà avere eventuali amnistie, o provvedimenti di grazia, sia dallo Stato italiano che dal Paese in cui sarà trasferito. L'eventuale revisione del processo rimarrà di esclusiva competenza dello Stato italiano.

> 4.5 L'estradizione

La sua estradizione verso un altro Stato può essere concessa solo quando il fatto oggetto della richiesta di estradizione è previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella dello Stato richiedente.

L'estradizione **non** può essere comunque concessa nei seguenti casi:

- in relazione a reati politici (escluso il genocidio);
- quando la legge dello Stato richiedente prevede la condanna a morte per il reato oggetto della richiesta (salvo che lo Stato richiedente non

dia garanzie sul fatto che la condanna non verrà eseguita);

- quando l'interessato alla richiesta di estradizione è già condannato a morte nello Stato richiedente, oppure rischia una analoga condanna per fatti che non sono menzionati nella richiesta di estradizione.

5. Gestione dei rapporti economici con le istituzioni

➤ 5.1 La multa e l'ammenda, la conversione in libertà controllata o in lavoro socialmente utile

Le pene pecuniarie possono chiamarsi "multe" o "ammende". Vengono stabilite al termine di un processo e possono accompagnare la condanna alla detenzione, oppure costituire l'unica sanzione inflitta. Molti reati prevedono sia la pena detentiva sia quella pecuniaria. Per esempio, per i reati di droga e di contrabbando, sono previste multe molto severe.

Alle pene pecuniarie (multa o ammenda) inflitte dal giudice di merito con la sentenza di condanna, si aggiunge, nel caso in cui sia stato proposto un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile, l'irrogazione da parte della Corte di una sanzione pecuniaria compresa tra i 258,00 ed i 2.065,00 euro. Non si tratta, a differenza della multa e dell'ammenda, di una sanzione penale, ma amministrativa che si concreta nell'obbligo di versare la somma stabilita dalla Corte alla Cassa delle Ammende.

Quando lei non è nelle condizioni economiche per pagare, multe e ammende vengono convertite d'ufficio in una **pena sostitutiva**, che consiste nella libertà controllata.

Il ragguglio tra pena pecuniaria e libertà controllata viene effettuato calcolando 38,73 euro di pena pecuniari per un giorno di libertà controllata. La durata complessiva della libertà controllata non potrà comunque superare:

- 1 anno e 6 mesi, se si sostituisce una multa;
- 9 mesi, se si sostituisce una ammenda.

La libertà controllata la dovrà scontare al termine della detenzione e comporta alcuni obblighi e divieti, che vengono decisi dal Magistrato di Sorveglianza: presentarsi tutti i giorni in caserma, non uscire dal comune di residenza, etc. (Esiste la possibilità di far cessare in qualsiasi momento la pena sostitutiva, pagando la multa o l'ammenda dovuta).

Se non si rispettano tutte le prescrizioni della libertà controllata o del lavoro socialmente utile, che saranno indicate dal giudice, i giorni rimanenti della pena, così sostituita, saranno scontati in carcere.

La sostituzione della pena pecuniaria con la libertà controllata o il lavoro socialmente utile obbliga gli stranieri, anche se condannati all'espulsione in sentenza, a soggiornare in Italia fino al termine della pena sostitutiva.

Se intende pagare, anziché scontare la pena sostitutiva, ma al momento non ha soldi a sufficienza per farlo, può chiedere di pagare a rate quanto è dovuto, rivolgendo un'apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. Ogni rata non potrà, comunque, essere di importo inferiore ad € 15,00 e le rate possono essere, al massimo, trenta. Può anche chiedere di rimandare il pagamento per sei mesi, ulteriormente prorogabili, se prevede di avere, in quel momento, il necessario per versare la somma dovuta.

Da sottolineare che il buon esito dell'affidamento (è tale quando si ha il provvedimento di declaratoria del Tribunale di Sorveglianza) estingue la pena pecuniaria se l'affidato si trova in condizioni economiche disagiate (circostanza che l'interessato ha l'onere di allegare e dimostrare).

N.B. Per queste pene pecuniarie (multe a ammende) non è possibile chiedere, in nessun caso, la remissione del debito.

> 5.2 Le spese processuali e di mantenimento in carcere

Se lei è definitivo, le verrà chiesto il pagamento delle spese del processo e dei soldi che spettano all'avvocato d'ufficio (se non era stato ammesso

al gratuito patrocinio).

Le verrà anche richiesto il pagamento di una quota giornaliera per il mantenimento in carcere, attualmente fissata in 1,80 €. Questa somma comprende il costo dei pasti e quello dell'uso del corredo personale, fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, etc.).

Per la copertura di queste due spese risponde con tutti i beni mobili e immobili che possiede (eccetto una parte della retribuzione del lavoro, anche se svolto in carcere, e della pensione, che non possono essere pignorati).

Se si trova in difficoltà economiche, può chiedere che le spese processuali e di mantenimento le siano rimesse, cioè condonate. (Oltre ad essere in difficoltà economiche, è necessario che lei abbia tenuto una buona condotta durante la detenzione). Se la richiesta verrà accolta, non sarà più tenuto a pagare queste spese. In tal caso, le verranno addebitate solo le spese di mantenimento per i mesi di detenzione in cui ha lavorato.

Per chiedere la remissione del debito deve presentare un'apposita richiesta al Magistrato di Sorveglianza. La domanda di remissione del debito va presentata non appena riceve l'avviso di pagamento e comporta la provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute. Quando terminerà la pena, il Magistrato di Sorveglianza valuterà se lei si trova nelle condizioni per ottenere la remissione effettiva del debito.

La retribuzione per il lavoro effettuato in carcere viene suddivisa tra il fondo disponibile (quattro quinti) e il fondo vincolato (un quinto). I soldi del fondo vincolato le saranno dati quando finisce la pena però, se proprio non può farne a meno, può chiedere, con l'apposito modulo che troverà in sezione, lo svincolo, specificando i motivi della sua richiesta (non è detto che venga sempre accettata).

> 5.3 Il risarcimento del danno

Quando il reato per il quale lei è stato condannato ha causato danni ad altre persone e queste si sono costituite al processo come parte offesa, deve risarcirle. La somma per il risarcimento, stabilita dal giudice, può essere recuperata con la vendita dei beni che possiede, oppure con trattenute sulla retribuzione, fino a un massimo dei due quinti (incluse le spese di mantenimento). Così come le pene pecuniarie, anche queste somme, dovute per il risarcimento del danno, non possono essere rimesse (condonate).

N.B. Il pagamento delle multe, delle spese processuali e di mantenimento e di eventuali risarcimenti (per chi si trova nelle condizioni economiche per effettuarlo) costituisce un requisito necessario per ottenere la liberazione condizionale (liberazione con obblighi da rispettare), la grazia (cancellazione della pena) e la riabilitazione (estinzione di ogni pena, pulizia del certificato penale).

6. Sportello Documenti e Tutele

> 6.1 Benefici a sostegno del reddito e altri documenti

È attivo all'interno del carcere di Sollicciano un servizio denominato Sportello Documenti e Tutele, la cui funzione è quella di garantire l'accesso ad alcune misure a sostegno del reddito (come l'indennità di disoccupazione o gli assegni familiari) o per ottenere alcuni documenti (come il codice fiscale o la carta d'identità).

Per accedere ai servizi dello sportello in alcuni casi potrà richiedere un colloquio diretto con gli operatori, in altri casi lo farà attraverso la mediazione dello scrivano della sua sezione.

Colloquio diretto con gli operatori per: iscrizione al collocamento, riconoscimento invalidità civile, domanda per pensione d'invalidità, carta d'identità.

Tramite lo scrivano: indennità di disoccupazione e assegni familiari.

Di seguito trova le indicazioni per usufruire di tutti i servizi.

> 6.2 Residenza anagrafica

Possono richiederla i detenuti che siano condannati almeno in primo grado. Per prassi viene inoltrata richiesta di assegnazione della residenza presso il NCP di Sollicciano per i definitivi che abbiano un residuo pena superiore ad almeno due anni.

I detenuti che vogliono chiedere la residenza anagrafica a Sollicciano possono rivolgersi all'operatore dello Sportello che verificherà presso

uffici competenti la possibilità di ottenerla.

> 6.3 Documento d'identità personale ed altri certificati anagrafici

Nel caso in cui necessiti della carta d'identità, ne faccia richiesta allo Sportello tenendo presente che potrà ottenerla solo se ha la residenza in Italia.

Le sarà richiesta anche una copia della carta di identità scaduta.

> 6.4 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Cos'è?

È una misura a sostegno del reddito che spetta ai detenuti che hanno lavorato nel corso dell'anno solare precedente a quello della richiesta.

Quali sono i requisiti?

I requisiti per richiedere l'indennità di disoccupazione sono:

1) aver lavorato nell'anno precedente a quello in cui si fa la domanda almeno 78 giorni (n.b. anche un'ora lavorata in un giorno vale come giornata lavorativa);

2) aver contributi versati prima del biennio precedente a quello in cui si chiede l'indennità (ad esempio se si presenta la domanda nel 2006 si deve aver lavorato almeno una settimana prima del 31.12.2004).

L'indennità viene pagata per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno.

Quando chiederla?

La domanda va presentata tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

Come e a chi chiederla?

Gli operatori dello Sportello Documenti e Tutele tra febbraio e marzo

di ogni anno si attivano per l'erogazione del servizio.

Per usufruire del servizio:

- si iscriva nella lista predisposta dallo scrivano della sua sezione;
- attenda che gli operatori verifichino attraverso l'Ufficio Conti Correnti del carcere o attraverso l'INPS la sussistenza dei requisiti;
- se le verifiche daranno esito positivo le verrà fatta compilare dallo scrivano l'apposita domanda che gli operatori avranno cura di far pervenire all'INPS;
- nel caso in cui, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, avesse lavorato fuori dal carcere dovrà richiedere al suo ex datore di lavoro la compilazione di un apposito modulo (DL86/88).
- IN ALTERNATIVA potrà scegliere di non usufruire del servizio offerto dallo Sportello, compilare la domanda per l'indennità e inviarla direttamente all'INPS.

> 6.5 Assegni familiari

Cosa sono?

È uno strumento a sostegno del reddito delle famiglie. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Il diritto a richiedere gli assegni familiari è previsto dall'Ordinamento penitenziario che all'art. 23 recita: "Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge". Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento".

Quando chiederli?

Potrà richiedere gli assegni familiari a giugno e luglio di ogni anno. Potrà richiedere inoltre gli arretrati sino a 5 anni prima.

Potrà chiederli se lavora in carcere o per il periodo che ha lavorato in carcere.

Per quali familiari possono essere richiesti?

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori d'età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Possono richiedere gli assegni familiari anche i detenuti stranieri per il coniuge e i figli regolarmente soggiornanti in Italia. Se i familiari si trovano nel paese d'origine non si possono chiedere gli assegni familiari, eccezion fatta che per i cittadini di: Capoverde, Croazia, Jersey- Isole del Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e la ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Quali documenti servono?

- stato di famiglia o autocertificazione stato famiglia su modulo fornito dall'INPS;
- dichiarazione autenticata del coniuge in cui dichiara di non percepire reddito (o se li percepisce indicarne la misura) o, in alternativa, certificazione ISEE richiesta ad un CAF;
- il coniuge dovrebbe anche sottoscrivere il modulo di richiesta assegni familiari, in alternativa può aggiungere alla dichiarazione autenticata di cui sopra la seguente dizione "dichiaro di non percepire e di non aver richiesto assegni familiari";
- dovrà inoltre conoscere i codici fiscali dei familiari a carico per inserirli nel modulo (non è necessario produrre copia dei codici fiscali, è sufficiente trascriverli nel modulo).

Come e a chi richiederli?

Potrà richiedere il modulo allo scrivano. Una volta compilato il modulo

lo invii, allegando stato di famiglia e dichiarazione coniuge, all'ufficio che si occupa dei soldi dei detenuti (Ufficio Conti Correnti). Nel caso in cui il modulo risulti incompleto o compilato erroneamente verrà contattato direttamente dagli Operatori dello Sportello.

Se avesse problemi nella compilazione del modulo potrà richiedere l'aiuto degli Operatori dello Sportello, presentando domandina indirizzata a Sportello documenti e tutele in cui dovrà indicare:

- il suo nome e cognome;
- sezione e cella;
- motivo della richiesta (ad esempio: compilazione modulo assegni familiari).

➤ 6.6 Iscrizione al collocamento ordinario e collocamento per disabili

Possono iscriversi al collocamento per disabili tutti i detenuti regolarmente residenti nel territorio italiano che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che hanno una percentuale d'invalidità pari o superiore al 46%;
2. invalidi del lavoro con percentuale d'invalidità pari o superiore al 34%;
3. non vedenti e i sordomuti (L. 382/70 e L. 381/70);
4. invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio.

Per iscriversi al collocamento speciale è necessario avere il riconoscimento formale dell'invalidità che viene rilasciato a seguito della visita della locale Commissione della ASL.

Possono iscriversi al collocamento ordinario tutti i detenuti regolarmente residenti nel territorio italiano. Chi era iscritto prima di entrare in carcere conserva l'iscrizione. L'iscrizione non comporta nessun tipo di vantaggio (come ad es. erogazione di sussidi o sgravi fiscali).

Come chiedere il riconoscimento dell'invalidità e/o effettuare l'iscrizione al collocamento?

Chieda un colloquio con gli operatori dello Sportello, presentando domandina indirizzata a Sportello documenti e tutele in cui indichi:

- il suo nome e cognome;
- sezione e cella;
- motivo della richiesta (indicare se si tratta di: iscrizione al collocamento ordinario o disabili, oppure se si vuole richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile).

> 6.7 Pensioni di anzianità, invalidità e sociale

- Pensione di anzianità. Spetta a chi ha maturato gli anni di anzianità contributiva previsti dalla legge, diversi a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.
- Pensione d'invalidità. Spetta agli invalidi iscritti al collocamento per disabili.
- Pensione sociale. Ai detenuti italiani, comunitari o stranieri con carta di soggiorno, che abbiano 65 anni, la residenza in Italia e un reddito pari a zero o di modesto importo.

Per richiedere la pensione faccia domanda allo Sportello con le modalità indicate sopra, indicando il tipo di pensione per la quale vuole inoltrare la richiesta.

7. Rete cittadina dei servizi

Area esecuzione penale interna ed esterna al carcere

Questo è un elenco delle Associazioni che si occupano di carcere e di misure alternative nell'area fiorentina.

➤ Altro Diritto (Associazione)

• *Sportello interno a Sollicciano, per documenti quali: assegni familiari, indennità disoccupazione, iscrizione collocamento, pensione di invalidità, pensione sociale, pensione d'anzianità.*

• *Attività interna ed esterna di consulenza stragiudiziale.*

CONTATTI:

Domandina interna allo "Sportello documenti e tutele"- Altro Diritto

Contatti esterni c/o centro Attavante - tel. 055.7364043 (15.00-21.00)

Oppure UEPE: tel. 055.263191 - attavante@hotmail.it - adir@altrodiritto.unifi.it

Attività interna ed esterna

➤ Arci - Comitato Territoriale di Firenze (Associazione Promozione Sociale)

• *Animazione interna - Corso pittura e musica.*

• *Associazione "Scarcerarci" per le attività sportive. (Nicola Zuppa, Marco Lombardo). Contatto: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Arci - Comitato Territoriale di Firenze tel. 055.262971

Francesca Chiavacci, Marco Lombardo, G. Parissi - tel. 055.26297245

Piazza de Ciompi, 11 - parissi@arci.it

Attività interna ed esterna

➤ AISME (Associazione)

• *Sostegno psicologico per persone con problemi di salute mentale anche associati a problemi penali. Da utilizzare all'uscita.*

CONTATTI:

scrivere a Donatella Miccinesi - Via Forlanini 164 c/o Casa della Cultura

- Firenze - centrosh@tiscali.it

Attività esterna

➤ **Alcolisti Anonimi**

- *Auto-Aiuto per il recupero dall'alcoolismo, per persone libere o in misura alternativa. Da utilizzare all'uscita.*

CONTATTI:

Eugenio Lumini - "Gruppo Rucellai" Piazza S. Salvi, 4 - tel. 055.671296
indiano38@aliceposta.it

Attività esterna

➤ **Arci - Scarcerarci** (Associazione)

- *Attività sportive, protezione civile, raccolta fondi. Contatto: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Nicola Zuppa, Marco Lombardo - tel. 055.26297230
- Piazza de Ciompi, 11 - scarcerarci@libero.it

Attività interna ed esterna

➤ **Aria** (Associazione Teatralmusicale)

- *Corso di teatro per le sezioni femminili. Contatto: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Patrizia De Libero - p.delibero@virgilio.it - Contatti: Ufficio Educatori

Attività interna

➤ **Associazione Volontariato Penitenziario** (Associazione Onlus)

- *Sostegno interno - esterno alle misure alternative con struttura d'accoglienza diurna Attavante.*
- *Gestione del Progetto Giobbe per distribuzione indumenti e prodotti per l'igiene. Compilare apposita domandina.*

CONTATTI:

Carla Cappelli, Nadia Monticelli, Maria Milani, Dimitri Sani.
tel. 055.486140 (segreteria telefonica e fax) - attavante@hotmail.it
Sede: Via Cavour 57, presso il Tribunale di Sorveglianza.
Centro Attavante tel. 055.7364043 (15.00-21.00)

Attività interna ed esterna

➤ **CARITAS** (Associazione Onlus) - **CENTRO ACCOGLIENZA "IL SAMARITANO"**

- *Accoglienza residenziale presso IL CENTRO "IL SAMARITANO" per detenuti in permesso, persone in misura alternativa, ex-detenuti.*

CONTATTI:

scrivere a: Caritas, Samaritano Via Baracca, 150/e - Firenze.

Lisa Vannini. Via F. Baracca, 150/e - Firenze - tel. 055.3438680 oppure:
Caritas, Via de' Pucci 2 - tel. 055.267701 - accoglienza@caritasfirenze.it

Attività interna ed esterna

> Teatro degli Stregatti (Associazione)

- *Attività teatrale con i detenuti di Sollicciano - sezione maschile.*

Contatto: Ufficio Educatori

CONTATTI:

Elisa Taddei Ufficio Educatori Sollicciano tel. 055.73721

Attività interna

> CIAO "Centro Servizi" (Associazione Onlus)

> CENTRO ACCOGLIENZA "CASANOVA"

- *Sostegno, informazioni e accompagnamento alle misure alternative e al lavoro. Accoglienza Residenziale.*

CONTATTI:

scrivere a Associazione Ciao Via S. Zanobi, 104/r - Firenze

L. Tusacciu, E. Cecchi, M. Bartalucci, E. Baldini, Stefano Barbieri, A. Pea, P. del Sere.

tel. 055.4630876 / 055.4633523 - cc.centroservizi@email.it

Orario 9.30-13.00 lun-ven pomeriggio solo su appuntamento

Attività interna ed esterna

> Suore Vincenziane S. Caterina - Centro accoglienza femminile S. Maria

- *Accoglienza residenziale per donne in permesso-premio o in misura alternativa.*

CONTATTI: Domandina interna

Suor Rosa, tel. 055.495341/ 055.472053

Via S. Caterina d'Alessandria, 15 - Firenze - s.caterina.fi@libero.it

Attività interna ed esterna

> Cooperativa CAT

- *Mediazione linguistico-culturale presso il carcere di Sollicciano.*

CONTATTI: Ufficio Educatori

Viale Guidoni, 26 - Firenze - tel. 055.422390 - interpretariato@copcat.it

Attività interna

➤ OASI - CENTRO DI ACCOGLIENZA Padri Mercedari

- *Accoglienza residenziale per detenuti in permesso, persone in misura alternativa, ex-detenuti.*

CONTATTI:

scrivere a OASI Via Accursio, 19 Firenze

Padre Antonio Pinna, Patrizia Marinai, Lucia Niccolai - Centro Padri Mercedari, Via Accursio, 19 - Firenze - tel. 055.2049112

oasi@oasifirenze.it - www.oasifirenze.it

Attività interna ed esterna

➤ Fondazione Michelucci

- *Studi e ricerche sul carcere e sul rapporto tra carcere e società.*

CONTATTI:

Fondazione Giovanni Michelucci - Via Beato Angelico, 15 - 50014 - Fiesole - Firenze - Italy

Nicola Solimano, Mara Ceccatelli, Alessio Scandurra.

tel. + 39.055.597149 - Fax + 39.055.59268

fondazione.michelucci@michelucci.it - www.michelucci.it

Attività esterna

➤ Cooperativa Sociale Ulisse

- *Attività di lavoro all'interno e all'esterno del carcere: officina all'interno dell'Istituto penale di Sollicciano, officina all'esterno del carcere, per recuperare e riciclare le biciclette, provenienti dalla depositaria comunale. Noleggio biciclette in città. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Gianni Autorino Via Galeotti, 7 - Firenze - tel. 055.6505295

presidenza@cooperativaulisse.org

Attività interna ed esterna

➤ Il Giardino dei Ciliegi (Associazione)

- *Corso scrittura creativa: imparare a narrare, a raccontare storie. Il corso è rivolto agli studenti di scuola superiore dell'Alta Sorveglianza. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Mara Baronti Via dell'Agnolo, 5 - tel. 055.2001063

ilgiardinodeiciliegi1@virgilio.it

Attività interna

➤ Il Muretto

- *Sostegno detenuti attraverso i colloqui e percorsi di reinserimento.*

CONTATTI:

scrivere a Don Alessandro Santoro Via Lombardia 1/p Le Piagge - Firenze
- tel. 055.373737 - ilmuretto@libero.it

Attività interna ed esterna

➤ Il Varco (Associazione)

- *Rieducazione al reinserimento, accompagnamento, appoggio tramite altre associazioni per il lavoro.*

CONTATTI: Domandina diretta

Giuseppe Mancini c/o Centro Attavante, 2 - tel. 055.7364043
info@ilvarco.it

Attività interna ed esterna

➤ Leonardo Onlus (Associazione)

- *Visite periodiche ai detenuti e aiuto nel reinserimento lavorativo.*

CONTATTI: Domandina diretta

Quirino Caselli - Leonardo onlus c/o Cavip/Org. Caselli - Via Magenta, 19
- 50123 - Firenze - tel. 055.287388 - quirino@caselli.it

Attività interna

➤ Pantagruel (Associazione)

- *Attività di sostegno e lavorative interne ed esterne. (costruzione Bambole al femminile di Sollicciano). Realizzazione di un giornale al femminile. Archiviazione dei giornali carcerari della Toscana.*

CONTATTI: Domandina diretta

Giuliano Capecci Via Tavanti, 20 - Firenze - tel. 055.473070
asspantagruel@virgilio.it - www.informacarcere.it

Attività interna ed esterna

➤ Società di S. Vincenzo de Paoli

- *Assistenza e sostegno al detenuto e informazione all'esterno sulla realtà carceraria.*

CONTATTI: Domandina diretta

Via degli Alfani, 47 - 50121 - Firenze - tel. 055.211378

Referente: Anna Giulia Marchi - annagiulia.marchi@katamail.com

Attività interna ed esterna

> Scuola Edile

- *Corsi di formazione professionale nel settore delle costruzioni. Stages esterni al carcere. Formazione ed Inserimento Lavorativo. A Sollicciano (Gozzini). Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Sig. Bruno Ferrari Via L. il Magnifico, 8 - 50129 - Firenze - tel. 055.4625035
angelazampini@scuolaedile.fi.it - www.scuolaedile.fi.it

Attività interna ed esterna

> Telefono Azzurro (Associazione Onlus)

- *Supporto alle mamme detenute e ai loro bambini. Accompagnamento dei bambini all'Asilo Nido. Supporto al progetto Theo per l'accoglienza esterna delle madri in stato di detenzione con figli.*

CONTATTI: Domandina diretta

Silk Stegemann Via Assisi, 20 - tel. 055.781481
sstegemann@inwind.it - firenzeazzurro@azzurro.it

Attività interna ed esterna

> UISP (Associazione)

- *Attività motoria e attività ludico. Contatti: Ufficio Educatori.*

CONTATTI:

Orlando Materassi Via Bocchi, 32 - Firenze - tel. 055.6583501
solidarieta@uon.it

Attività interna ed esterna

7.1 UFFICI PUBBLICI

UFFICI PUBBLICI PENITENZIARI

➤ CARCERE DI SOLLICCIANO

Via G. Minervini, 2r - 50142 - Firenze
tel. 055.73721

➤ CARCERE MARIO GOZZINI "SOLLICCIANINO"

Via G. Minervini, 8r - 50142 - Firenze
tel. 055.755421 / 055.755451

➤ SEZIONE SEMILIBERI

Via della Mattonaia, 6 - 50121 - Firenze
tel. 055.7372490

➤ UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA UEPE (EX CSSA)

Borgo La Croce, 60r - 50126 - Firenze
tel. 055.263191

➤ TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Via Cavour, 57 - 50121 - Firenze
c/o Corte d'Appello
tel. 055.50051

SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FIRENZE

➤ SIAST N° 1

Via Verdi, 24 - 50125 - Firenze - tel. 055.2769629
Oltrarno - tel. 055.218930
S. Jacopino - tel. 055.334301

➤ SIAST N° 2

Via Gabriele D'Annunzio, 29 - 50135 - Firenze - 50135
tel. 055.6264907

> SIAST N° 3

Piazza Elia della Costa,3 - 50126 - Firenze
tel. 055.6817411

> SIAST N° 4

Villa Vogel - Via delle Torri, 23 - 50142 - Firenze - 50142
Isolotto - tel. 055.7875001
Lungarno S. Rosa - tel. 055.2287811

> SIAST N° 5

Via Lambruschini, 33 - 50134 - Firenze
tel. 055.2767071

> UFFICIO CARCERE

Via Verdi, 24 - 50125 - Firenze
tel. 055.2769785

> GARANTE DETENUTI

Piazza della Parte Guelfa, 23 - 50123 - Firenze
tel. 055.2769138 - 055.2769137

> ALBERGO POPOLARE

Via della Chiesa 66 - Firenze
tel. 055.211632

SERVIZI PER TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI ASL 10 - FIRENZE

> FIRENZE - SERT A

Borgo Pinti, 68r - 50121 - Firenze - tel. 055.246061
Via dell'Arcolaio, 2/a - 50135 - Firenze - tel. 055.6264054

> FIRENZE - SERT B

Piazza del Carmine, 17 - 50124 - Firenze - tel. 055.287299
Lungarno S. Rosa, 13 - 50142 - Firenze - tel. 055.2285667

> FIRENZE - SERT C

Via L. Il Magnifico, 102 - 50129 - Firenze - tel. 055.6264430
Villa Basilewsky - Via L. Il Magnifico, 104 - 50129 - Firenze -
tel. 055.6264436

> SERT SESTO FIORENTINO

Via Gramsci, 161 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055.4498323

> SERT CAMPI BISENZIO

Via dei Bruni, 49
tel. 055.8960218

> SERT SCANDICCI

Via Rialdoli, 80 - 50018 - Scandicci (FI)
tel. 055.7294240

> SERT CHIANTI - BAGNO A RIPOLI

c/o Ospedale Ponte a Niccheri - Via dell'Antella, 58 - 50011 - Antella
(FI) - tel. 055.2496210

> SERT FIGLINE VALDARNO

c/o Presidio Ospedaliero Serristori
tel. 055.9508330

> SERT MUGELLO - BORGO S. LORENZO

Via F. Niccolai, 23 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI)
tel. 055.8495143

